Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Decisione confermata dal TF con sentenza del 25.05.2020 (2C_429/2018)

Corte I
A-5745/2016

Sentenza del 10 aprile 2018

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot
(presidente del collegio),
Maurizio Greppi, Jürg Steiger,
cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._____,
…,
patrocinata dall'avv. **…**,
…,
ricorrente,

contro

Ufficio federale dei trasporti UFT,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Conteggio finale definitivo riguardante il progetto di ampliamento e ammodernamento dell'impianto di trasbordo per il traffico (TC) combinato di ....

Fatti:

A.
La A._____ (in seguito A._____) è una società per azioni di diritto italiano. Essa, nel 2005, ha elaborato un piano di richiesta di finanziamento all'Ufficio federale dei trasporti (in seguito anche UFT o autorità inferiore) per l'ampliamento e l'ammodernamento del terminal intermodale di …, sua principale sede operativa. Prima di attendere l'esito della domanda, l'interessata ha chiesto di poter procedere con due investimenti anticipati, in data 28 novembre 2005 e 25 gennaio 2006, per un importo di 631'650 Euro rispettivamente di 678'500 Euro. Dando seguito alle citate richieste, in data 22 dicembre 2005 e 30 gennaio 2006, l'autorità federale ha autorizzato A._____ a procedere con questi primi investimenti (doc. F e G).

B.
Nel giugno del 2006 l'UFT ha incaricato un ente di controllo esterno di verificare la plausibilità dei costi del progetto, così come presentati da A._____. Con scritto del 4 settembre 2006 questo ente ha presentato la relazione definitiva, rilevando che "*la stima dei costi è realistica e i costi unitari sono adeguati*". Conseguentemente, con decisione del 30 novembre 2006, l'UFT ha comunicato a A._____ la concessione di "*contributo di cofinanziamento per un totale complessivo massimo di CHF 12'424'999 sotto forma di contributi a fondo perso e prestiti. L'importo massimo stabilito è pari a CHF 5'094'092 inc. IVA, per i contributi a fondo perso e a CHF 7'330'907 escl. IVA per il prestito infruttifero rimborsabile*". Tali importi sono stati determinati considerando gli investimenti progettuali presentati in Euro ed in seguito applicando un tasso di cambio pari a 1,55 CHF / 1 Euro. L'autorità federale ha parimenti indicato che "*la validità dei finanziamenti [era] limitata ai 24 mesi successivi*".

C.
Il 15 dicembre 2006 e il 4 gennaio 2007, A._____ ha postulato un finanziamento anticipato pari a 10'542'024 CHF, corrispondente a 6'801'306 Euro al cambio di 1,55 CHF, in ragione di pagamenti effettuati e pagamenti imminenti, per lo più relativi all'acquisto di terreno. Dando seguito a tali richieste, l'UFT ha quindi versato l'importo di 9'039'999 CHF, ovvero l'80% dell'importo massimo stabilito con decisione iniziale citata (12'424'999 CHF). In proposito l'autorità federale ha precisato che questa percentuale era il tetto massimo consentito dalla legge per un versamento

anticipato, "*prima che sulla base del rendiconto finale [fosse] determinato l'importo definitivo*" (doc. I).

D.
Con scritto del 28 novembre 2008 A._____ ha chiesto la proroga della validità del finanziamento deciso, in ragione dei ritardi accumulati nell'acquisizione del terreno e nell'ottenimento della licenza edilizia.

Tale richiesta è stata accolta con decisione del 2 marzo 2009 con cui l'UFT ha modificato la decisione del 30 novembre 2006, segnatamente con alcune aggiunte tra le quali una proroga in ordine alla validità dei finanziamenti per ulteriori 4 anni a far tempo dalla crescita in giudicato della stessa. Oltre a ciò l'UFT ha indicato che il conteggio finale avrebbe dovuto essere trasmesso entro 12 mesi a contare dal termine dei lavori.

E.
Con scritto del 3 settembre 2013, dietro richiesta di A._____ del 29 aprile 2013, l'UFT ha nuovamente deciso di modificare la decisione del 30 novembre 2006, segnatamente con alcune aggiunte tra le quali una nuova proroga in ordine alla validità dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2013. In questo contesto l'autorità di prima istanza ha evidenziato che l'80% del mezzi finanziari assicurati erano già stati versati.

F.
Con email del 27 giugno 2014, A._____ ha informato l'UFT in ordine alla sottoscrizione dell'atto notarile circa l'acquisto del terreno necessario per l'ampliamento del terminal di ... e in ordine all'imminente inizio dei lavori di costruzione delle infrastrutture. In questo contesto l'UFT è stato pure informato in ordine agli investimenti già eseguiti, agli investimenti che sarebbero stati eseguiti nelle tempistiche originarie e agli investimenti che sarebbero stati definitivamente abbandonati. Gli importi di questi investimenti erano indicato in Euro.

G.
Con lettera del 18 novembre 2014 A._____ ha chiesto un ultimo rinnovo della validità del finanziamento e ciò fino al 31 dicembre 2015 (docc. R e S). Con risposta tramite email del 18 dicembre 2014 l'UFT ha comunicato di volere dare seguito alla richiesta di proroga.

H.
Con scritto del 5 marzo 2015, a lavori sostanzialmente terminati,

A._____ ha informato l'UFT sull'avanzamento degli stessi e ha proposto un incontro tra le parti al fine di discutere il rendiconto finale. (doc. T).

I.
Dopo alcuni scambi di corrispondenza tra le parti in ordine al conteggio finale provvisorio, che non occorre qui evocare, il 27 aprile 2016 l'UFT ha determinato attraverso il "*conteggio finale definitivo*" i costi dell'"*Ampliamento dell'impianto per il traffico combinato di ... (2006-2015)*". In proposito l'UFT ha quantificato i costi del progetto in 25'212'728 CHF, mentre in 24'959'397 CHF i costi computabili (conversione in franchi svizzeri da Euro, con riferimento al tasso di cambio del giorno dell'emissione delle differenti fatture) (doc. 3).

Siccome la Confederazione *copre al massimo il 35 per cento* dei costi computabili, l'UFT ha stabilito in 8'735'789 CHF l'importo massimo erogabile quale contributo finanziario. Conseguentemente, alla luce di un pagamento parziale già avvenuto pari a 9'939'999 CHF, nel 2007, l'UFT ha indicato di essere creditore nei confronti di A._____ per un importo complessivo di 1'204'210 CHF.

J.
Con atto del 17 giugno 2016 A._____ ha chiesto all'UFT il pronunciamento di una decisione impugnabile in ordine al citato conteggio finale del 27 aprile 2016. Ciò che è avvenuto con *decisione di accertamento* del 10 agosto 2016, la quale ha ripreso nei contenuti la decisione citata, concludendo per il diritto ad un rimborso, in capo all'UFT e a carico di A._____, per un importo di 1'204'210 CHF.

K.
Con ricorso del 16 settembre 2016 A._____ (in seguito anche ricorrente o insorgente) ha impugnato la decisione sopracitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito anche TAF o il Tribunale). In via principale essa ha postulato l'annullamento di quest'ultima con contestuale riconoscimento della concessione di un sussidio pari a 2'485'000 CHF, mentre in via subordinata l'annullamento e il rinvio degli atti all'UFT per il pronunciamento di una nuova decisione considerati i motivi del gravame. A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha evidenziato la violazione del principio costituzionale della buona fede e del divieto di arbitrio, la violazione della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge federale sulla concessione dei sussidi; LSu, RS 616.1), l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti come pure l'inadeguatezza manifesta della decisione.

L.
Con risposta del 20 dicembre 2016, dopo la concessione di due proroghe dei termini, l'UFT ha chiesto di respingere il ricorso. In primo luogo l'autorità federale ha indicato che il ricorso sarebbe da dichiarare irricevibile, nella misura in cui le decisioni inerenti la concessione dei sussidi sarebbero cresciute in giudicato. Nel merito, essa ha evidenziato che l'importo massimo di 12'424'999 CHF, indicato nella decisione del 30 novembre 2006, non poteva essere considerato definitivo; tanto è vero che tale decisione è stata "*rinnovata / riconsiderata*" il 2 marzo 2009 e il 3 settembre 2013. Inoltre secondo l'UFT, sulla base della Guida per domande di contributi agli investimenti nel traffico combinato versione 1.1., applicabile stante la riconsiderazione del settembre 2013, il rischio in ordine alla variazione dei tassi di interesse resta al beneficiario dei sussidi. Per di più, mai, dalle decisioni susseguitesi sarebbe emersa la determinazione del sussidio legato al cambio fisso di 1,55 CHF / 1 euro.

M.
Con osservazioni finali del 20 marzo 2017, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di causa, che per quanto di interesse alla causa verranno riprese nel prosieguo.

Diritto:

1.

1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFT. Trattandosi di una decisione emanata da un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF, lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.

1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa venga qui annullata (art. 48 PA).

1.3 Con atto di risposta l'UFT ha evidenziato che il ricorso sarebbe irricevibile poiché le decisioni di erogazione dei sussidi adottate, la prima il 30 novembre 2006 e "rinnovata" il 2 marzo 2009 rispettivamente il 3 settembre 2013, sono cresciute in giudicato. Sennonché tali atti amministrativi contemplano l'importo massimo erogabile a titolo finanziamento, ponendo quale condizione *la presentazione delle spese sostenute e di un rendiconto finale*. Ne discende quindi che la decisione del 10 agosto 2016, che lo stesso UFT definisce di accertamento, corrisponde come sopra visto ad un decisione impugnabile. Il ricorso è quindi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

1.4 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88 n. 2.149 segg; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ª ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg).

2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. [tra le tante] sentenza TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 2.2; DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.]; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3125/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 2.2; DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg.]).

3.

Il conteggio finale riguardo al sussidio agli investimenti del progetto del traffico combinato di ... e la rispettive decisioni susseguitesi tra cui quella

qui impugnata, trovano regolamentazione segnatamente in base alla LSu, alla vecchia OTC (abrogata il 31 dicembre 2009 e sostituita dall'Ordinanza del 4 novembre 2009 sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia [OPTMe, RU 2009 5953]), nonché nell'OPTMe (abrogata e sostituita dall'attuale Ordinanza del 25 maggio 2016 concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione ([Ordinanza sul trasporto di merci; OTM, RS 742.411]).

4.
Giusta l'art. 36 LSu le domande d'aiuti finanziari o di indennità sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della presentazione, se la prestazione è decisa prima dell'adempimento del compito, come nel caso di specie. Ne discende quindi che in concreto si applica il diritto in vigore al 30 novembre 2006: poco importa se susseguentemente l'UFT ha concesso alcune proroghe per la presentazione del conteggio finale e quindi per la decisione definitiva di erogazione dei sussidi; proroghe che va detto, per lo più richiamano esplicitamente la decisione iniziale, aggiornando sostanzialmente il punto dispositivo in ordine alla copertura temporale dell'erogazione dei sussidi.

5.

5.1 L'insorgente ha censurato in primo luogo la violazione del principio costituzionale della buona fede. A suo dire infatti l'UFT avrebbe garantito, con decisione del 30 novembre 2006, un importo a titolo di finanziamento definito in maniera precisa ed inequivocabile pari a 12'424'999 CHF: ciò indipendentemente da un eventuale mutamento del tasso di cambio tra franco svizzero e Euro. Sennonché con la decisione di accertamento impugnata, determinante un finanziamento massimo pari al 35% dei costi computabili, ovvero 8'735'789 CHF, la ricorrente subirebbe un importante danno finanziario poiché, stante il pagamento parziale già avvenuto nel 2007 per 9'939'999 CHF, essa sarebbe debitrice nei confronti dell'UFT per un importo complessivo di 1'204'210 CHF, ma soprattutto non potrebbe più beneficiare del saldo rimanente di 2'485'000 CHF.

5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101), conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6494/2016 del 4 settembre 2017 consid. 5; DTF 131 II 627 consid. 6.1,

125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. [tra le tante] DTF 137 II 182 consid. 3.6.2; sentenze del TAF 646/2016 del 19 ottobre 2016 consid. 11.2; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1 con rinvii e A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 6.1 con rinvii). Soddisfatte queste esigenze, il principio della buona fede prevale su quello della legalità, riservato il caso in cui un interesse pubblico preponderante impone l'applicazione della legge a scapito dell'interesse del privato al mantenimento degli impegni assunti dall'autorità. In quest'ultima evenienza, lo Stato risponde tuttavia del danno cagionato al cittadino deluso nelle proprie legittime aspettative.

5.3 Orbene, dall'esame della documentazione agli atti non emerge alcuna promessa o assicurazione data alla ricorrente da parte dell'autorità competente circa un preciso e predeterminato importo di finanziamento per 12'424'999 CHF. Anzi è vero il contrario.

5.3.1 Infatti, con decisione iniziale del 30 novembre 2006 l'UFT ha chiaramente indicato che la Confederazione avrebbe partecipato al cofinanziamento con un "*ammontare massimo*" di 12'424'999 CHF. Questa chiara intenzione emerge sia dai considerandi (cfr. pag. 4 decisione del 30 novembre 2006) sia dal dispositivo (cfr. punto numero 1 del dispositivo). Con l'indicazione "*ammontare massimo*" non vi è chi non veda come quest'ultimo non potesse essere considerato definitivo ma unicamente corrispondere all'importo più elevato.

5.3.2 Non possono quindi essere condivise le affermazioni dell'insorgente secondo cui avendo indicato il tasso di cambio per 1,55 CHF / 1 Euro nella decisione iniziale, l'UFT si sarebbe definitivamente determinato in un importo preciso. Tutt'altro. Il riferimento al tasso di cambio corrispondeva

allo strumento in mano all'autorità inferiore per fissare, preventivi alla mano in Euro, il finanziamento massimo. Nulla di più. Tanto è vero che l'UFT ha espressamente indicato che "*gli aiuti finanziari*" dipendevano dall'approvazione della richiesta di pagamento trasmessa dalla beneficiaria, in maniera scritta e circostanziata (cfr. pag. 4 decisione del 30 novembre 2006).

In questo senso non solo i considerandi ma pure il dispositivo era chiaro: esso poneva quale condizione all'erogazione dei contributi e dei prestiti, la presentazione delle spese sostenute e di un rendiconto finale (cfr. pag. 5 decisione 30 novembre 2006: "*l'erogazione dei contributi e dei prestiti stabiliti è assicurata dietro presentazione delle spese sostenute e di un rendiconto finale*"). Tali spese sostenute non possono gioco forza includere un profitto risultante da un cambio di favore. In altre parole le "*spese sostenute*" non sono comprensive di un eventuale guadagno generato dal cambio di 1,55 CHF / 1 Euro, corrispondente alla decisione del 30 novembre 2006 che fissava il tetto massimo di finanziamento, e il tasso di cambio effettivo al giorno della fatturazione delle prestazioni. Non soccorre nella tesi ricorsuale della ricorrente nemmeno l'indicazione dell'UFT secondo cui nei casi in cui il "*tasso di cambio era superiore a quello massimo dell'1,55 stabilito della decisione del 30 novembre 2006, è stato applicato quest'ultimo*" (cfr. scritto del 4 settembre 2015, doc. V): ciò comprova ancor più che il valore di finanziamento indicato era appunto il tetto massimo oltre il quale l'UFT non sarebbe andata. A sostegno della tesi ricorsuale non giova nemmeno rilevare che la decisione del 30 novembre 2006 contemplava un obbligo di restituzione inziale qualora il volume di trasbordo fosse stato inferiore al 10% del totale previsto nel business plan.

5.3.3 Ora, anche volendo ammettere che l'UFT si sia espresso in maniera inesatta nei confronti della ricorrente, essa non può prevalersi del principio costituzionale allegato. Infatti consolidata giurisprudenza in materia, pretende dall'insorgente che si prevale di detto principio, una prova di diligenza processuale esigibile nelle circostanze concrete: in altre parole essa non può prevalersi della protezione della buona fede quando l'inesattezza nell'indicazione gli era nota o, comunque, risultava facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi, segnatamente quando il difetto poteva essere immediatamente rilevato dalla parte o dal suo patrocinatore con la semplice consultazione dei testi di legge, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199 consid. 1.3.1; sentenza del TF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3).

Ne discende quindi che la ricorrente, anche volendo ammettere una eventuale inesattezza nelle allegazioni dell'UFT, con la semplice consultazione della LSu che precisa che "*sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate*" (art. 14 cpv. 1 LSu), avrebbe ottenuto una risposta inequivocabile. Non ricorrendo a questa consultazione o ricorrendovi in maniera affrettata, essa non ha adempiuto ai requisiti di diligenza richiesti dalle circostanze; circostanze che, alla luce degli importanti finanziamenti richiesti avrebbe dovuto convincere l'insorgente a maggiore attenzione e approfondimenti.

5.3.4 La ricorrente pretende di poi di avere subìto un "*importante pregiudizio finanziario*". Sennonché quest'affermazione è pretestuosa e non trova fondamento dagli atti di causa: infatti alle fatturazioni in Euro relative alle prestazioni computabili, corrispondono finanziamenti riconosciuti al tasso di cambio del giorno della fatturazione. Mal si comprende quindi il danno economico.

5.3.5 A sostegno della propria tesi la ricorrente evidenzia altresì che le modalità di pagamento in due tranche, la prima dell'80% e la seconda del 20%, illustrate dall'UFT, l'avrebbero convinta che il finanziamento era preciso e stabilito. Ora, richiamato quanto sopra, tale affermazione risulta generica e priva della forza probatoria sufficiente. In proposito va detto che se da una parte è vero che nello scritto del 27 aprile 2016 l'UFT ha dichiarato che "*nel gennaio 2006 l'UFT ha eseguito pagamenti parziali per un importo complessivo di 9'939'999 franchi, pari all'80% dell'aiuto finanziario stabilito*", è altrettanto vero che questa affermazione è stata estrapolata dal contesto dello scritto in cui a più riprese l'UFT ha evidenziato le modalità del finanziamento sopra indicate concludendo quindi nel diritto di rimborso per la somma di 1'204'210 CHF qui litigiosa.

5.3.6 Inoltre, a dire della ricorrente, le informazioni da lei trasmesse nel quadro dell'adozione della decisione del 30 novembre 2006 erano complete tanto da permettere la determinazione di un importo certo. Ciò sarebbe altresì comprovato dalla decisione dell'UFT di versare una prima tranche di 9'939'999 già nel mese di gennaio del 2007 lasciando poi una seconda *tranche* di 2'485'000 da saldarsi in seguito. Queste affermazioni non mutano però il principio del finanziamento sopra esposto: ovvero che il tetto massimo addizionando le due *tranches*, avrebbe dovuto essere confermato dal conteggio definitivo. A ben vedere, il versamento del 2007 è avvenuto prima del conteggio finale. Ora, se la ricorrente non fosse chiamata a restituire le somme litigiose è chiaro che essa beneficerebbe di un guadagno che, come sopra visto, corrisponderebbe alla differenza tra

gli importi ricevuti al tasso di cambio di 1,55 CHF / 1 Euro e i disborsi effettivamente sopportati al momento della fatturazione, quando il valore della moneta unica era sensibilmente diminuito rispetto al franco svizzero. Questo guadagno come visto è contrario ai principi in materia di sussidi.

5.3.7 L'insorgente ha sostanziato altresì la propria censura con altre allegazioni generiche che a suo dire troverebbero conferma nella documentazione agli atti. Sennonché con tali eccezioni essa non si confronta in maniera adeguata con le valutazioni dell'autorità inferiore, espresse nel corso delle comunicazioni intercorse tra le parti. In altre parole, con queste generiche osservazioni, l'insorgente non ha offerto alcun elemento concreto in grado di mettere in discussione le conclusioni dell'UFT, in merito alla questione qui litigiosa.

5.4 Ferme queste premesse, la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata sia lesiva del principio costituzionale della buona fede.

6.

6.1 Nel proprio atto ricorsuale l'insorgente ha inoltre censurato che la decisione impugnata configura una decisione di revoca con conseguente obbligo di rimborso, in violazione delle normative della LSu.

6.2 Di principio le decisioni amministrative cresciute in giudicato dal profilo formale possono essere revocate nella misura in cui siano adempiute determinate condizioni. Secondo la prassi del Tribunale federale infatti, è conforme al carattere particolare del diritto pubblico e alla natura degli interessi pubblici la non immutabilità di un atto amministrativo che non corrisponde o che non corrisponde più alla legge (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF E-730/2017 del 4 maggio 2017 consid. 4.4.1; sentenza del TF 1C_126/2015 del 5 novembre 2015 consid. 7.1; DTF 94 I 336 consid. 4). Nello specifico giusta l'art. 30 cpv. 1 LSu, applicabile in relazione con l'art. 2 cpv. 2 LSu, l'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. Il legislatore ha rilevato in proposito che "*le decisioni conferenti indebitamente il diritto ad aiuti finanziari o a indennità vengono annullate in ogni caso e […] le prestazioni già versate [devono essere] ripetute. Questo principio contrasta però l'interesse del beneficiario, secondo il quale non si dovrebbe rinvenire su prestazioni che già hanno acquisito forza di cosa giudicata poiché la decisione persegue precisamente lo scopo di fornire al*

richiedente la certezza dei suoi diritti e dei suoi obblighi" (Messaggio a sostegno di un disegno di legge sugli aiuti finanziari e le indennità del 15 dicembre 1986 [FF 1987 I 297, 343 e seg., cifra 235.5]). Giusta l'art. 30 cpv. 2 LSu l'autorità competente rinuncia alla revoca se sono ottemperate le seguenti 3 condizioni cumulative: a. il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; b. la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; c. un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario (cfr. sentenza del TAF B-2993/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8 e riferimenti).

6.3 In concreto, anche volendo ammettere che erroneamente o in maniera inesatta l'UFT ha rassicurato l'insorgente, in ordine ad un importo preciso e determinato fondato sul tasso di interesse di 1,55 CHF / 1 Euro, l'insorgente non può pretendere che l'autorità rinunci alla revoca. Infatti, la ricorrente non ha dimostrato di subire tali *perdite finanziarie*; e ciò poiché il finanziamento è avvenuto considerando il tasso di cambio del giorno di fatturazione. Diversamente, considerando il tasso dell'1,55 franco svizzero / 1 Euro, la ricorrente avrebbe beneficiato di un utile non dovuto.

6.4 Ferme queste premesse, anche volendo ammettere che la decisione impugnata sia da considerare una revoca ai sensi della LSu, le circostanze del caso di specie, in particolare l'assenza delle condizioni cumulative, non permettono alla ricorrente di invocare i presupposti per la rinuncia alla revoca.

7.

7.1 L'insorgente ha altresì censurato genericamente la violazione del principio del divieto di arbitrio (cfr. art. 9 Cost. e art. 5 cpv. 3 Cost).

7.2 Il divieto dell'arbitrio è ancorato all'art. 9 Cost. Secondo la giurisprudenza, una decisione è arbitraria quando contraddice in modo palese la situazione di fatto, quando vìola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e obiettive, non abbia né senso né scopo o contrasti in modo intollerabile il sentimento di giustizia e di equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che un'altra soluzione potrebbe pure essere immaginabile, e sembrare persino migliore. L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando esso è arbitrario nel suo risultato e non unicamente nella motivazione (DTF 134 I 140 consid. 5.4; DTF 132 I 17 consid. 5.1; DTF 131 I 217 consid. 2.1

e DTF 131 I 467 consid. 3.1; sentenza del TAF A-646/2016 del 19 ottobre 2016 consid. 10)

7.3 In concreto l'insorgente, ad eccezione di un richiamo generico alla violazione del principio del divieto di arbitrio, non sostanzia le proprie allegazioni. Pretendere quindi che la decisione impugnata abbia leso gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e obbiettive, non abbia né senso né scopo o contrasti in modo intollerabile il sentimento di giustizia e di equità, non merita tutela da parte di questo Tribunale.

7.4 Ne discende pertanto che questo gravame, non sostanziato, va respinto.

8.

8.1 La ricorrente pretende altresì che l'autorità inferiore ha accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti.

8.2 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto, ecc. (cfr. sentenze del TAF A-6961/2015 del 27 settembre 2017 consid. 2.1; A-3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1.2 con i numerosi rinvii; DTAF 2012/21 consid. 5.1).

8.3 Dopo un primo generico richiamo alla censura citata, la ricorrente non ha allegato alcuna circostanza concreta che possa sostenere la propria tesi ricorsuale. In proposito la documentazione agli atti, abbondante, ha permesso all'autorità inferiore e ora al presente Tribunale di acquisire elementi fattuali oggettivi più che sufficienti. Va ricordato alla ricorrente che le divergenze in essere tra le parti non nascono da una carente istruttoria quanto piuttosto dall'interpretazione divergente della corrispondenza intrattenuta.

8.4 La generica censura in ordine ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti cade quindi nel vuoto. Ne consegue quindi che anche questa censura non merita tutela.

9.

9.1 Infine, la ricorrente ha censurato sommariamente una *manifesta inadeguatezza* della decisione avversata, senza però fornire alcun elemento supplementare a sostegno di tale generica affermazione. Ciò detto, il Tribunale ne tratta brevemente gli aspetti richiamando la corrispondente giurisprudenza.

9.2 Quando un'autorità eccede il suo potere d'esame, commette una violazione del diritto federale: l'autorità di ricorso, in questo caso, controlla la legalità della decisione impugnata (DTF 124 II 114 consid. 1; DTF 125 II 508 consid. 3a, DTF 125 II 396 consid. 1). D'altro canto è altresì possibile che anche rimanendo nel quadro del suo potere d'esame - e quindi rispettando la legge - l'autorità abbia adottato una decisione amministrativa che non risulti essere la migliore. La decisione risulta allora inappropriata alle circostanze, poiché un'altra decisione sarebbe stata più idonea, in altri termini sarebbe stata più adeguata. Ora, controllare l'adeguatezza significa che l'autorità di ricorso interviene entro i limiti del potere d'esame che la legge conferiva all'autorità di prima istanza, potere che quest'ultima ha esercitato conformemente a detta legge. Altrimenti detto, l'autorità di ricorso giunge alla conclusione che non vi sia stato eccesso o abuso del potere d'apprezzamento, quindi nessuna violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 49 lett. a PA, ma esamina ancora se, nell'ambito del potere d'esame conferito all'autorità di prima istanza, un'altra decisione non fosse stata possibile, sempre restando nel quadro del potere d'esame dell'autorità inferiore. Il controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella gestione del compito pubblico, all'autorità alla quale la legge conferisce questa competenza. Per questi motivi, le autorità di ricorso, in particolare giudiziarie, come lo scrivente Tribunale, esercitano questo controllo con grande riserbo specialmente se nella fattispecie sono determinanti conoscenze tecniche (tra le tante cfr. sentenza TAF A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 12; DTAF 2007/37 consid. 2).

9.3 Nelle circostanze qui sopra evocate, è pacifico riconoscere alla decisione impugnata il rispetto dell'adeguatezza. In altre parole è adeguato riconoscere finanziamenti a titolo di sussidi che corrispondono alle spese effettivamente sostenute, e individuate attraverso il tasso di cambio al giorno della fatturazione. Una diversa valutazione della fattispecie, come

pretende il ricorrente, sarebbe contraria allo scopo della legge, che è quello di sussidiare e sostenere segnatamente progetti in ordine al trasporto ferroviario delle merci, permettendo pure la realizzazione di un utile al beneficiario dei citati sussidi.

9.4 Ferme queste premesse, anche questa generica censura deve essere respinta.

10.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, nella misura in cui sia ricevibile. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, qui parte soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 10'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese del medesimo importo versato dalla ricorrente il 6 ottobre 2016. Non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA *a contrario*, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF *a contrario*).

(il dispositivo è sulla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali pari a 10’000 franchi svizzeri sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato il 6 ottobre 2016.

3.
Comunicazione a:

– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla

Rimedi giuridici:

Nella misura in cui sarebbero adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF, contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione,. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: